


COPIA



CITTÀ DI MONCALIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 169/2012

Uff. AAEE

OGGETTO: MODIFICHE ALLA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 47/2012 IN ADEGUAMENTO ALLE OSSERVAZIONI REGIONALI E AI SENSI DELL'ART.1 DEL DECRETO LEGGE 1/2012 CONVERTITO DALLA LEGGE 27/2012

L'anno 2012 il giorno 19 del mese di Dicembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, come attestato dal messo comunale, si è radunato il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica in prima convocazione.

Per il presente punto all'ordine del giorno, sono presenti :

ACAMPA ANTONIO, ARTUSO DIEGO, BIANCHINI MAURO, BRICCARELLO MARINO, CALLIGARO ARTURO, CANDONI LIDIA, CHERUBINO VINCENZO, CHIAPPELLO GIANCARLO, DI MAIO EUGENIA, DRIGO DARIO, FIUMARA FRANCESCO, GIACHINO ALESSANDRO, GROSSO CLEMENTE GIORGIO, GUARDINI ROBERTO, GUIDA DAVIDE, IORFINO PASQUALE, MASERA CARLO, MEO ROBERTA, MESSINA GIUSEPPE, MICHELETTI UGOLINO, MORO ALBERTO, QUATTROCCHI DIEGO, RICCO GALLUZZO BIAGIO, SEMINARA, SPORTIELLO ALESSANDRO, VERCELLINI IRENE, VISCOMI ABELIO, ZACA' STEFANO

Per il presente punto all'ordine del giorno, sono assenti :

MAMMONE ANTONIO (giustific.), OSELLA GIUSEPPE, PUCCI MODESTO (giustific.)

Pertanto, sono presenti, oltre al Sindaco, n. 27 Consiglieri, nonché gli Assessori:

MONTAGNA PAOLO, CONCAS MARCELLO, CORIOLANI NICOLO', IOZZINO RAFFAELE, MALTESE FRANCESCO, RAMPANTI ROSARIO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. PAVIA FAUSTO

Il Signor ARTUSO DIEGO nella sua qualità di Consigliere Anziano assume la Presidenza e, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente perché si possa validamente deliberare, dichiara aperta la discussione sull'argomento che forma oggetto del presente verbale.

La relazione che segue, già distribuita ai Consiglieri con la convocazione del Consiglio è data per letta.

Su proposta dell'Assessore al Commercio Raffaele Iozzino

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale (DCC) n.47 del 20/04/2012 sono stati approvati i criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale, contenenti l'analisi nonché le disposizioni relative all'adeguamento della DCC n. 55 del 11/06/2001, sui criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8 comma 3 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 114/1998, ai criteri urbanistico commerciali stabiliti dalla Regione Piemonte nelle deliberazioni di Consiglio regionale (DCR) n. 563-13414/1999, DCR n. 347-42514/2003 e DCR n. 59-10831/2006, nonché all'attuazione del disposto di cui al comma 1 dell'art. 4 della l.r. n. 28/1999;

Considerato che la Regione Piemonte con nota del 25/09/2012 (Ns. prot.n.48017 del 01/10/2012) ha formulato ai sensi dell'art.19 della Legge Regionale (LR) n.28/1999 alcune osservazioni alla DCC n.47/2012 invitando all'integrazione di quanto evidenziato e ricordando che la difforme applicazione della norme della DCR 563-13414/99 e s.m.i. implica l'automatica applicazione delle norme sostitutive previste dall'art. 30 della medesima DCR;

Rilevato che la nota della Regione Piemonte ha evidenziato le seguenti criticità:

- 1) il divieto di autoriconoscimento delle localizzazioni L1 in sede di istruttoria delle istanze di autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita, seppure scelta consentita dalla normativa vigente alla data di approvazione della deliberazione comunale, risulta inopportuna alla luce degli intervenuti Dlgs 59/2010, del Decreto Legge (DL) 201/2011 convertito dalla Legge (L) 214/2011 e dell'art.1 del DL 1/2012 convertito dalla L 27/2012 e del conseguente dibattito in corso in sede di revisione della programmazione commerciale regionale;
- 2) l'addensamento storico rilevante A1 non rispetta in tutto le logiche dell'art.13 della DCR citata in quanto comprende le aree intercluse tra Viale Castello e Strada Torino prive di esercizi commerciali, premesso che gli addensamenti commerciali secondo la definizione dell'art.12, comma 2, della DCR devono raggruppare un insieme di attività commerciali ubicate l'una in prossimità dell'altra in un ambito a scala pedonale;
- 3) non è chiaro se le perimetrazioni degli addensamenti commerciali forti A3 comprendano o meno la possibile estensione ammessa applicando il parametro E.3 (300 mt): per tutti gli addensamenti A3 riconosciuti è stata definita un'estensione minore a quella ammessa, pari a 120/150 mt, fermo restando che si tratta di una scelta spettante all'Amministrazione comunale anche se tale limitazione potrebbe vincolare eccessivamente in futuro lo sviluppo degli addensamenti;
- 4) l'addensamento commerciale urbano minore A4 Via Santa Maria non rispetta il numero minimo di esercizi commerciali necessari per il suo riconoscimento e comprende aree prive di esercizi commerciali;
- 5) l'addensamento extraurbano A5 Savona non rispetta la definizione in quanto ai sensi dell'art.13 gli A5 sono gli ambiti esterni al centro abitato e al tessuto residenziale, mentre l'area prescelta risulta parte integrante del centro abitato ed inoltre gli A5 devono ricomprendere solo le aree intercluse tra gli insediamenti commerciali esistenti che non configurino incremento dello sviluppo lineare dovendosi stralciare pertanto le aree che non rispettano tale definizione;
- 6) si è modificata la compatibilità territoriale dello sviluppo di cui all'art.17 della DCR citata, pur nel rispetto delle tipologie previste dall'art.8 della DCR stessa, limitando in maniera eccessiva e non motivata lo sviluppo delle medie strutture con superficie di vendita superiore ai mq.400 negli addensamenti A3 e A1 considerate le intervenute novità normative a partire dal DLgs 59/2010;

7) la previsione che limita "l'attività commerciale al piano terra e al piano primo degli edifici" al punto 1 dell'art.15 dell'Allegato A) ai criteri commerciali deve essere stralciata poiché si tratta di restrizioni da prevedere in appositi regolamenti comunali;

Visto l'art.1 del DL n.1/2012 convertito dalla L n.27/2012 il quale al comma 4, da un lato, impone ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di adeguarsi ai principi e alle regole dei commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo entro il 31/12/2012 e, dall'altro, prevede che "a decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli enti stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111;

Considerato che il Consiglio regionale in data 20 novembre 2012 ha approvato la deliberazione n.191-43016 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale il 06/12/2012) di revisione degli indirizzi generali e dei criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, la quale va a modificare la predetta DCR n. 563-13414/1999 in attuazione dell'obbligo di adeguamento previsto dall'art.1, comma 4, del DL n.1/2012 convertito dalla L n.27/2012 ;

Rilevato che la nuova normativa regionale fa salva l'efficacia delle programmazioni vigenti a livello comunale non disponendo alcun obbligo di adeguamento specifico e disponendo la sola disapplicazione "ope legis" dell'eventuale divieto di autoriconoscimento di nuove localizzazioni L1 e richiamando semplicemente le Amministrazioni comunali al dovere di modificare gli eventuali profili di contrasto con i principi liberalizzanti di cui all'art.1 del DL 1/2012 convertito dalla L 27/2012;

Vista la nota dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani – Associazione Regionale del Piemonte prot.492 del 27/11/2012 (Ns prot. n.58748 del 20/11/2012), nella quale si evidenzia che:

- ❖ costituisce certo profilo di violazione dei principi di cui all'art.1 del DL 1/2012 la modifica in riduzione, discrezionalmente introdotta senza il supporto di adeguate motivazioni supportate da complessi studi, delle tabelle di compatibilità territoriale con riguardo alle medie superfici di vendita rispetto a quanto previsto dall'art.17 della normativa regionale;
- ❖ il primo comma del suddetto articolo 1 censura "le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento diverso agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti;
- ❖ è incisa la discrezionalità che finora ha avuto il Comune nell'attività di pianificazione del territorio;
- ❖ le limitazioni alla compatibilità territoriale dello sviluppo dovrebbero essere rimosse quantomeno nei termini indicati dalla Regione;

Verificato che le modifiche apportate alla normativa regionale non hanno inficiato i criteri regionali seguiti per la programmazione a suo tempo effettuata dal Comune di Moncalieri non incidendo sui parametri di riferimento per il riconoscimento degli addensamenti e sulle tabelle di compatibilità ed essendo l'unica localizzazione individuata sul territorio comunale una localizzazione L2 derivante da precedente L3 già esistente e satura e da riclassificare automaticamente come L2 anche ai sensi dell'art.16, comma 8, dell'allegato A alla DCR 20/11/2012, n.191-43016;

Ritenuto pertanto che di dover recepire in particolare le osservazioni regionali anche al fine di adempiere all'obbligo di cui all'art.1 del DL 1/2012 convertito dalla L 27/2012 provvedendo in particolare a:

- motivare espressamente la conferma del perimetro dell'addensamento A.1 "Centrale" con riferimento in particolare all'ambito a scala pedonale della perimetrazione e alla continuità e omogeneità della stessa da un punto di vista della riconoscibilità territoriale e comunale, caratterizzata da una percezione unica ed unitaria riconducibile al Centro Storico cittadino;
- motivare la conferma del perimetro degli addensamenti A.3 con riferimento all'intenzione di favorire una concentrazione delle attività commerciali lungo gli assi stradali principali (Via Genova, Via Roma - Sestriere, Via Pastrengo) ed evitare un'eccessiva dispersione;
- motivare la conferma dell'addensamento A.4 "Santa Maria" in deroga ai parametri regionali così come consentito dalla stessa normativa regionale in considerazione del fatto che trattasi di un'area oggetto di diversi interventi di riqualificazione territoriale e di un ambito urbano periferico a prevalente destinazione residenziale di tipo economico-popolare nel quale si vuole fortemente contrastare la possibile desertificazione delle attività commerciali,
- la trasformazione dell'addensamento A.5 di C. so Savona in addensamento A.4 con parametri di compatibilità per le medie strutture di vendita che tengano conto delle peculiari caratteristiche della zona che avevano portato ad un primo riconoscimento come addensamento A5;
- la modifica delle tabelle di compatibilità relative agli addensamenti A1 e A3 eliminando le precedenti previsioni restrittive rispetto alle tabelle regionali,
- l'introduzione della possibilità di riconoscere nuove localizzazioni L.1 in sede di istanza di autorizzazione amministrativa, possibilità che peraltro opererebbe "ope legis" ai sensi della DCR 20/11/2012, n.191-43016;
- specificare che l'effettiva perimetrazione della localizzazione L2 è quella risultante dai progetti di autoriconoscimento per il rilascio a suo tempo delle autorizzazioni di vendita;
- modificare la previsione che limita "l'attività commerciale al piano terra e al piano primo degli edifici" al punto 1 dell'art.15 dell'Allegato A) ai criteri commerciali specificando che sul punto si debba far riferimento alle specifiche normative del PRGC concernenti le diverse aree urbanistiche;
- prevedere espressamente per quel che concerne l'allegato A riportante la normativa che sono fatte salve comunque le possibili ulteriori modificazioni e integrazioni introducibili dalla Regione Piemonte in particolare in attuazione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ed, infine, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Acquisito il parere delle Associazioni di categoria nonché delle rappresentanze dei consumatori;
Sentito il parere delle competenti Commissioni Consiliari;

LA GIUNTA COMUNALE

Tutto ciò premesso;

Viste il DLgs 31/03/2008, n.114 sulla riforma del commercio;

Vista la L.R. 12/11/1999, n.28 che disciplina lo sviluppo e l'incentivazione del commercio in Piemonte in attuazione del D.Lgs. n.114/1998;

Vista la DCR n. 563-13414 del 29/10/1999 così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514 del 23 dicembre 2003, dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006 e dalla DCR n.191-43016 del 20/11/2012;

Visto il DLgs n.267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i;

**PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
DI DELIBERARE**

1. di approvare le modifiche ai criteri per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale evidenziate nell'allegato A e relative tavole (allegati A1, A2, A3 e A4);
2. di approvare il testo coordinato dei criteri approvati con DCC n.47/2012 e delle modifiche di cui al punto precedente è contenuto nell'allegato B con le relative tavole (allegati B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12 e B13), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed inoltre sostituisce integralmente il previgente testo approvato con DCC n.47/2012;
3. di attestare che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente.


Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere tecnico favorevole ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

Data: 10/12/2012

Il Dirigente f.f. Attività Economiche
Dott.ssa Elena Ughetto

AAEE/AP



Il Presidente, non avendo Consiglieri iscritti ad intervenire nella discussione, pone in votazione la proposta di deliberazione sopra riportata.

Si dà atto che chiedono la parola per una dichiarazione di voto i Cons. Micheletti e Iorfino: i loro interventi, qui integralmente richiamati, risultano come da registrazione su supporto magnetico posto agli atti e conservato nell'archivio comunale, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Il Presidente quindi procede con la votazione.

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 28 Consiglieri
Votanti n. 28 Consiglieri
Voti favorevoli n. 28
Voti contrari zero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE la deliberazione sopra riportata.

Il Presidente pone quindi in votazione la richiesta di immediata eseguibilità.

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 28 Consiglieri
Votanti n. 28 Consiglieri
Voti favorevoli n. 28
Voti contrari zero

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE l'immediata eseguibilità della deliberazione sopra riportata.

IL PRESIDENTE

F.to ARTUSO DIEGO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PAVIA FAUSTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

17 GEN. 2013

La presente deliberazione verrà pubblicata all'ALBO PRETORIO del Comune il _____ e per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to PAVIA FAUSTO

li, 16 GEN. 2013

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

li, 17 GEN. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

F. Pavia

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



